



COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"

84034 PADULA (SA) - Viale Certosa

COPIA

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNITARIA

Verbale n. 17 del Reg.	OGGETTO: Regolamento per il fondo incentivante e l'innovazione - Approvazione.
del 10/02/2015	
Prot. n.	
del	

L'anno 2015 il giorno dieci del mese di febbraio
alle ore 12.00 nella sede comunitaria, si è riunita la Giunta Comunitaria convocata con apposito avviso.

Sono presenti:

1	Arch. Raffaele Accetta	Presidente
2	Paolo Imperato	Assessore
3	Paolo Gallo	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Maria Rosaria Del Regno**, incaricato alla redazione del verbale.

Assume la Presidenza il Presidente della Comunità Montana **Arch. Raffaele Accetta**.

Constatato legale il numero degli interventi il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la G.C. a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNITARIA

Richiamata la delibera del Consiglio Generale dell'Ente n. 49 del 2/7/2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il regolamento per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l'art. 13 (abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione) che recita: comma 1. "I commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati";

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari che ha inserito l'art. 13-bis (**Fondi per la progettazione e l'innovazione**) che recita: comma 1. "Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

- **7-bis.** *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.*
- **7-ter.** *L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), e) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- **7-quater.** *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammmodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.*
- **7-quinquies.** *Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.*

Ritenuto opportuno approvare un nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 in sostituzione del vigente ormai non più rispondente alla normativa in materia;

COMUNITA' MONTANA " VALLO DI DIAÑO "
Certosa San Lorenzo - Padula (SA)

SEDUTA DI GIUNTA

N. 17

DEL

10 FEB 2015

OGGETTO PROPOSTA : Regolamento per il fondo incentivante e l'innovazione - Approvazione.

PROPONENTE: UFFICIO AGRARIO / FORESTALE

PRES./ ASS. _____

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art.49 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere: favorevole Motivazione _____

Data 10/02/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SECRETARIO GENERALI
Dott.ssa Maria Rosaria Del Reg.

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (art.49 del D.Lgs n. 267/2000)

Parere: _____

giusto impegno di spesa n. _____ del _____ Cap. _____
e attestazione della copertura finanziaria di cui alla Del. n. _____
del _____

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della spesa come segue:

CAP. _____ BIL. _____

_____	Stanziamiento	_____
_____	Imp. precedenti	_____
_____	Disponibilità	_____
_____	Imp. presente	_____
_____	Disp. residua	_____

Data _____

IL RESP. SERVIZIO DI RAGIONERIA

Visto il nuovo Regolamento predisposto per l'applicazione di tale dispositivo normativo;

Dato atto che la bozza del Regolamento è stata esaminata ed approvata preliminarmente dai Responsabili di P.O. competenti e dalle RSU in data 08/01/2015;

Ritenuto in tal modo procedere;

Assunti gli allegati pareri favorevoli;

Alla unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, composto da n° 17 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'analogo Regolamento già approvato con delibera consiliare n. 49 del 2/7/2001;
- 2) di inviare copia del presente provvedimento unitamente al Regolamento al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Area Amministrazione trasparente
- 3) rendere il presente atto, con successiva e separata votazione resa all'unanimità dei voti, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



(delibera regolamento 1)

IL PRESIDENTE

f.to Arch. Raffaele Accetta

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

Si dichiara che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il **13 FEB 2015**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Padula, 13 FEB 2015

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ai sensi

Padula,

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

La presente copia è conforme all'originale in atti



Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

Maria Rosaria Del Regno

Comunità Montana "Vallo di Diano"

V.le Certosa, n. 1 – 84034 Padula (SA)

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA E PER LA DESTINAZIONE DEI
FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

(Artt. 92 e 93 della legge 12.4.2006, n. 163, come modificati dalla legge 11/8/2014, n. 114)

(Approvato con deliberazione consiliare n. ___ del _____)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, introdotti dalla legge n. 114 dell'11/8/2014, recante il Codice dei Contratti pubblici (in seguito "Codice").

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 93, comma 7-ter del codice, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo da parte dell'Ente del 20% delle risorse finanziarie del fondo, ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater del codice.

3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni di seguito specificate, qualora svolte, in tutto o in parte, dagli uffici tecnici della Comunità Montana.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si intendono:

- a. **per opere e lavori pubblici**, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale, ecc. come definite dal Codice; tutte le attività relative a forniture e/o servizi anch'esse così come definite dal codice;
- b. **per lavori in materia forestale**, le opere di rimboschimento e rinsaldamento delle pendici; le opere strumentali connesse al miglioramento e ricostituzione dei soprassuoli boschivi e dei rimboschimenti, alle sistemazioni idraulico-forestali e di bonifica, alla viabilità di servizio agro-silvo-forestale, al verde pubblico e alla sentieristica; le opere di ingegneria naturalistica; le opere di ricostituzione e miglioramento dei pascoli; le opere di captazione, di accumulo e distribuzione delle acque; gli interventi di avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi; qualsiasi altra opera siccome definita e disciplinata dal Regolamento regionale dei lavori forestali e/o dagli atti di pianificazione forestale adottati dalla Regione.

5. I progetti di opere e lavori pubblici per essere ammessi all'incentivazione prevista dal presente regolamento dovranno avere i caratteri definiti dall'art. 93 del Codice ed essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, servizi e/o forniture progettate.

6. I progetti di lavori in materia forestale per essere ammessi all'incentivazione prevista dal presente regolamento, oltre ai caratteri di cui al precedente comma 4, lett.b), dovranno essere rispondenti alle specifiche del Regolamento dei lavori forestali e/o alle direttive emanate dal competente Settore regionale ed essere corredati dagli elaborati prescritti dal regolamento regionale dei lavori forestali e/o dalle direttive regionali.

7. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento, i progetti devono essere validati, approvati ed eseguiti; il piano forestale deve essere adottato ed approvato.

Articolo 2 - Imputazione dell'incentivo ed ambito soggettivo di applicazione.

1. Gli stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori devono essere comprensivi della quota dell'incentivo poiché la medesima andrà inserita nel quadro economico progettuale.

2. L'importo dell'incentivo andrà inserito, con specifica destinazione, nei fondi di incentivazione del personale, secondo le regole previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le percentuali previste nel presente regolamento, in relazione agli incarichi espletati.

3. L'incentivo è ripartito, con i criteri di cui ai successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, dei piani di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione lavori, nonché tra i loro collaboratori. Partecipano altresì agli incentivi tutti i collaboratori che abbiano prestato attività di supporto alla redazione dei bandi ed alle procedure di gara, alla predisposizione di capitolati e disciplinari, alla validazione di conformità dei progetti, qualora le relative attività siano state effettuate dagli uffici interni dell'Ente. L'incentivo è ripartito anche tra i collaboratori che abbiano prestato attività di supporto alla progettazione, alla direzione lavori, alla contabilità e alla rendicontazione delle somme.

4. Nel caso in cui non siano ravvisabili o disponibili, per la particolare complessità e/o natura delle attività, professionalità interne in possesso della necessaria qualificazione e/o esperienza professionale, è possibile rivolgersi a tecnici di altre amministrazioni pubbliche e/o a professionisti esterni.

5. E' sempre possibile il ricorso all'esterno o ad altre amministrazione pubbliche nel caso di carenza od insufficienza dell'organico della Comunità Montana, non solo in relazione alle figure professionali richieste dalla particolare tipologia dei lavori, ma anche con riferimento alle difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori medesimi e lo svolgimento degli altri compiti e funzioni d'istituto con le risorse umane disponibili.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, è comunque riconosciuta al responsabile unico del procedimento la quota di incentivo prevista per tale figura nei successivi articoli.

7. Nei medesimi casi di cui ai commi 4 e 5 è, altresì, possibile costituire gruppi misti, composti da professionisti esterni e da personale interno, purché nel provvedimento d'incarico siano dettagliati specificamente:

- le specifiche attività da eseguire da parte dei singoli;
- il valore economico delle opere cui l'attività di ciascuno si riferisce;
- il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito unitario del progetto.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le percentuali massime dell'incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate.

Articolo 3 - Definizioni dei gruppi di progetto

1. A seguito dell'adozione, da parte dei competenti Organi dell'Ente, della deliberazione di approvazione della programmazione triennale delle opere pubbliche, del piano annuale di forestazione e/o di altri atti di programmazione (PEG, atti d'indirizzo, ecc.) e di nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), il Responsabile del competente Settore individua, con propria determinazione, i componenti del gruppo di progetto, di cui fa parte anche personale non tecnico chiamato a svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli elaborati progettuali e alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi e contabili. In caso di necessità connesse con la progettazione e/o direzione lavori, il Responsabile del competente settore può chiedere al Responsabile dell'altra Area dell'Ente la sua disponibilità e quella del personale tecnico e non ad integrazione del gruppo costituito all'interno della propria Area.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 indica:

- le opere e i lavori pubblici da progettare, nonché la fonte di finanziamento;
- il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo;
- il termine entro il quale devono essere espletate le prestazioni affidate all'interno;
- il nominativo del RUP;
- le eventuali attività da affidare a professionisti esterni all'Ente.

3. L'individuazione dei componenti dei gruppi di progettazione deve essere effettuata con riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesta in relazione al lavoro da progettare ed, ove possibile, applicando il criterio della rotazione.

4. Non potranno far parte del Gruppo di progettazione o dell'Ufficio di direzione lavori i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura per violazione di obblighi connessi allo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - Criteri generali di ripartizione dell'incentivo.

1. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo implica la presa d'atto da parte dell'Ente del compenso incentivante, che sarà liquidato agli aventi diritto, nella misura e secondo i criteri di cui al presente regolamento.

2. Con determinazione del Segretario Generale, che vi provvederà su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante ai componenti dei gruppi di progettazione, previo accertamento positivo delle attività rispettivamente ed effettivamente svolte.

3. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai componenti dei gruppi di progettazione o dell'ufficio direzione lavori in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive dell'accertamento positivo di cui al precedente comma 2, costituiscono economie.

4. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o, se ripartite, sono in ogni caso recuperate con provvedimento motivato del Segretario Generale, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, per fatto imputabile al progettista, varianti che incidano in misura superiore al 20% dell'importo dei lavori, o qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l'attività professionale svolta con l'intervento di professionisti diversi.

5. In caso di perizie di variante suppletive, o qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere - sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali - i componenti dei gruppi di progettazione o di pianificazione o dell'ufficio direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante suppletiva eccedente all'importo del progetto principale.

6. Il compenso incentivante assegnato ai soggetti interessati s'intende comprensivo di tutti gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali connessi alle erogazioni, anche per la parte che è a carico dell'Ente, salvo se previsto diversamente da eventuali innovazioni normative in materia.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

1. Compete all'amministrazione la stipulazione, per i dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, idonea garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 90, comma 5, ed all'art. 92, comma 7-bis, e dell'art. 112, comma 4-bis del Codice. Tali spese possono essere previste ed imputate nel quadro tecnico economico progettuale.

2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione del fondo, provvede a rimborsare a coloro che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, i due terzi del premio da essi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo.

3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi, prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.

4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, che ai sensi del presente regolamento è riconosciuto in favore del progettista o dei progettisti inadempienti.

5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.

6. La quota di due terzi da rimborsare da parte dell'amministrazione è calcolata sull'importo del premio di entità inferiore tra quelli relativi alle due proposte.

7. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota dei due terzi del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

8. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

Articolo 6 - Correlazione con altre voci del salario accessorio e limite individuale

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione o all'ufficio direzione lavori, durante il tempo assegnato o impiegato per la predisposizione dei progetti non possono percepire compensi legati a lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione o la direzione lavori pur potendo svolgere attività fuori orario di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter del codice, l'incentivo corrisposto complessivamente nel corso dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 7 – Quantificazione del fondo e degli incentivi e ripartizione verticale degli incentivi

1. Il fondo per l'incentivazione e l'innovazione delle risorse finanziarie di cui al comma 7-bis dell'art. 93 del codice è calcolato sull'importo dell'opera o lavoro, della fornitura e/o servizio al netto dell'IVA, applicando la percentuale del 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro. Nel caso delle opere eseguite in amministrazione diretta il 2% va calcolato sull'importo complessivo del progetto, al netto dell'IVA e al netto delle spese generali.
2. La quota del fondo relativa alle prestazioni per le opere o lavori pubblici o opere e lavori in materia forestale è ripartita tra i vari soggetti come specificato nella "Tabella 1".
3. La sola quota dell'incentivo relativa alla progettazione viene ripartita tra le varie fasi in ragione delle percentuali indicate nella "Tabella 1".
4. I destinatari del fondo possono concordare all'atto della liquidazione dell'incentivo una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto nella "Tabella 1", purchè con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota loro spettante.
5. In assenza di una o più figure le relative quote previste nella "Tabella 1" sono ripartite per metà alle figure professionali e per metà al RUP.
6. Qualora il RUP coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
7. La quota del fondo prevista per il RUP nonché la quota spettante alle collaborazioni è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni secondo le quote di cui alla tabella "1".

Articolo 8 – Ripartizione orizzontale e tempi di corresponsione degli incentivi

1. Gli incentivi, determinati con i criteri di cui al precedente articolo 7, sono ripartiti tra il personale interessato, in base alle percentuali riportate nella Tabella "1", distintamente per le seguenti categorie di attività:

- **Attività "1"**: opere e lavori pubblici e lavori in materia forestale;
- **Attività "2"**: forniture e/o servizi.

2. Se più sottocategorie di attività sono svolte da un unico soggetto, le percentuali relative a ciascuna sottocategoria si sommano.

4. Nel caso in cui più soggetti assolvano alle funzioni/attività rientranti nella medesima sottocategoria, la relativa percentuale è ripartita dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alle prestazioni svolte da ciascun incaricato, con il provvedimento di cui al comma 1 del precedente articolo 3.

Art. 9 – Termini per la liquidazione degli incentivi di progettazione

1. Gli incentivi relativi alle prestazioni di progettazione riferiti alle Attività "1", e "2" di cui al precedente art. 8, comma 1, sono liquidati **solo ad avvenuto finanziamento dell'opera**, in relazione alle singole quote, sempre che sia univocamente determinato l'importo a base di gara o l'importo complessivo del progetto (nel caso di lavori in amministrazione diretta), e comunque, a partire dall'atto della disponibilità effettiva del relativo finanziamento, nel seguente modo:

- a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo o, se successivo, dall'accredito del finanziamento;
- b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo o, se successivo, dall'accredito del finanziamento;
- c) per il progetto esecutivo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, entro 30 giorni dall'affidamento dei lavori (o inizio dei lavori nel caso dell'amministrazione diretta) o, se successivo, dall'accredito del finanziamento;
- d) per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti di contabilità finale o, se successivo, dall'accredito del finanziamento;
- f) per la direzione dei lavori, la contabilità ed il collaudo dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti di contabilità finale o, se successivo, dall'accredito del finanziamento.

2. La liquidazione degli incentivi riferiti all'Attività "2" di cui al precedente art. 8, comma 1, viene effettuata in unica soluzione, entro 30 giorni dall'approvazione della contabilità finale dell'intervento e, se successivo, dall'accredito del finanziamento.

3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

4. Per i soli progetti di lavori di importo inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dell'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.

5. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata nei termini di cui al precedente comma 1.

6. Nulla è dovuto qualora il progetto non venga approvato e/o finanziato o anche nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato ed integrato in maniera sostanziale a cura di altri uffici dell'Amministrazione o da terzi.

Art. 10 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico di cui all'art. 3, comma 1, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o, nel caso dell'amministrazione diretta, con il tempo utile previsto per l'attuazione del

progetto; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.

2. I termini per gli adempimenti potranno essere prorogati, con provvedimento motivato della Giunta Esecutiva.

3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 11 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, con il provvedimento di liquidazione dell'incentivo di cui al precedente art. 4, comma 2, sono applicate le seguenti penalità:

a)- ritardi fino a 15 giorni: penalità pari all'1% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b)- ritardi da 15 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 15;

c)- ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo relativo all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;

d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, o che hanno costretto il rinvio dell'ordine del giorno dell'Organo già convocato per l'approvazione del progetto, o che hanno causato il rinvio dell'appalto all'anno successivo, o che abbiano creato altri gravi pregiudizi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero limitarlo ai titolari del primo affidamento non responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del competente Settore e, se diverso, il responsabile unico del procedimento.

2. Le penalità di cui al comma 1 possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato della Giunta comunitaria; sono in ogni caso disapplicabili le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia riferito ad una fase intermedia dell'incarico e se tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), che in ogni caso non possono eccedere l'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o

maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

- b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
- c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
- d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;
- e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero limitarlo ai titolari del primo affidamento non responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del competente Settore e, se diverso, il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 11, fermo restando che il loro importo complessivo non può eccedere l'incentivo relativo al progetto.

Articolo 13 – Prestazione professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici o di interventi in materia di forestazione, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, di valutazione e/o impatto ambientale, di incidenza ambientale, sismiche, agronomiche, paesaggistiche, chimiche, economiche, nonché la elaborazione di cartografie numeriche e/o GIS, etc, e tutte quelle che non rientrano specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio incaricato della progettazione.

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrano specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio incaricato della progettazione.

Articolo 14 – Consulenze

1. Qualora il RUP, il progettista o il direttore dei lavori ritengano di dover acquisire consulenze o collaborazioni esterne il cui contenuto rientri nell'ambito dell'attività di propria competenza, la consulenza o la collaborazione è disposta con determinazione del responsabile del settore nel rispetto delle direttive eventualmente impartite in via generale dalla Giunta Comunitaria o dal

Presidente. Il costo, preventivamente determinato e concordato, graverà sulla quota del fondo di propria spettanza.

Articolo 15 – Fondo per l’innovazione

1. Il 20% del fondo per la progettazione è utilizzato dall’Ente per le finalità previste dal comma 7-quater dell’art. 93 del codice.
2. All’inizio di ogni esercizio finanziario, i Responsabili delle Aree dell’Ente presenteranno alla Giunta una nota contenente le esigenze dei propri uffici con l’indicazione e la stima dei beni e servizi da acquisire, rispondenti alle finalità di cui alla norma richiamata dal comma 1.
3. La giunta Comunitaria adotterà una delibera di indirizzo generale sulla base dei fondi disponibili, delle priorità emergenti e degli obiettivi programmatici dell’Ente. L’acquisizione dei beni e servizi è demandata ai Responsabili di Area.

Articolo 16 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle opere o lavori le cui prestazioni professionali abbiano avuto inizio dalla data di entrata in vigore della legge n. 114/2014.
2. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, l’incentivo della progettazione sarà liquidato sulla base del regolamento vigente prima della legge, mentre gli incentivi per le eventuali altre prestazioni saranno liquidati sulla base del presente regolamento.
3. Qualora l’incentivo sia già stato ripartito o ne siano state già definite le modalità di riparto, ma non ancora liquidato, il presente regolamento si applica solo con riferimento ai termini di pagamento.
4. Qualora le percentuali di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del presente regolamento, fossero aumentate o diminuite con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione avente carattere normativo cogente, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento questo continuerà ad applicarsi ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che percentuali e ripartizioni saranno riferite alla nuova, maggiore o minore, misura dell’incentivo.

Articolo 17 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi.

TABELLA "1"

Ruolo/Servizio	ATTIVITA' "1" (Opere e lavori pubblici / Lavori forestali)		ATTIVITA' "2" (Forniture e/o servizi)	
	%	Sottocategoria	%	Sottocategoria
R.U.P.	30	30% - RUP	30	30% - RUP
UFFICIO PROGETTAZIONE (*)	29	11% - responsabile prog.	29	11% - responsabile prog.
		8% - figure specialistiche (rilievi, consulenza geologica), collaboratori tecnici		8% - figure specialistiche, collaboratori tecnici
		5% - coordinatore sicurezza		5% - coordinatore sicurezza
		5% - collaboratori contabili e amministrativi		5% - collaboratori contabili e amministrativi
UFFICIO LAVORI DIREZIONE	26	11% - direttore dei lavori	26	11% - direttore dei lavori
		6% - direttore operativo		6% - direttore operativo
		4% - figure specialistiche (rilievi, consulenza geologica) e collaborazioni		4% - figure specialistiche e collaborazioni
		5% - coordinatore sicurezza		5% - coordinatore sicurezza
COLLAUDO/ CERTIFICAZ. DI REGOLARE ESECUZIONE	5	5% - tecnico amministrativo ed eventualmente statico	5	5% - tecnico amministrativo
COLLABORAZIONI	10	10% - collaboratori tecnici, amministrativi e/o contabili per rendicontazione	10	10% - collaboratori tecnici, amministrativi e/o contabili per rendicontazione

(*) Riparto orizzontale fasi di progettazione: Attività "1": 4% preliminare - 18% definitiva - 7% esecutiva - Attività "2": 20% definitiva - 9% esecutiva